

Allegato A – Regolamento
PROVINCIA DELLA SPEZIA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Art. 1

Generalità ed ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza della Provincia, nel rispetto delle disposizioni della L.689/81 e della L.R. 45/82.

Art. 2

Verbale di accertamento e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il verbale di accertamento costituisce atto pubblico. La sua notificazione nei termini e con le modalità di legge spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.
2. In caso di mancato pagamento del verbale nei termini di legge l'organo accertatore provvede a darne comunicazione all'Ufficio incaricato del contenzioso amministrativo per gli adempimenti di competenza. Detta comunicazione ha valore di rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.

Art. 3

Memorie difensive e audizione

1. Ai sensi della L. 689/81 art. 18 gli interessati nel termine di 30 gg dalla contestazione o notificazione della violazione, possono proporre scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti.
2. L'ufficio competente esamina gli scritti inoltrati e svolge l'audizione. Il Dirigente preposto all'Ufficio può incaricare dell'audizione il personale assegnato all'ufficio stesso.
3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale consegnato in copia ai soggetti intervenuti.
4. La mancata presentazione, anche senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art. 4

Controdeduzioni dell'organo accertatore e pareri tecnici

1. Qualora la memoria difensiva e/o l'audizione personale evidenzii argomenti o produca documentazioni che necessitino di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi dall'Ufficio Competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni.
2. In mancanza di risposta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Art. 5

Ordinanza Ingiunzione

1. Il Dirigente competente, esaminati gli atti acquisiti nell'istruttoria, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma dovuta quale sanzione per la violazione nonché delle spese di procedura e di notifica.

Art. 6

Ammissione al minimo edittale

1. Nel caso che il trasgressore ne faccia richiesta, il medesimo può essere ammesso al pagamento del minimo edittale della sanzione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole accertata con provvedimento esecutivo, salvo il caso in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta;
 - b) non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato oppure abbia riparato il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
 - c) proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;
2. Sussistendo le tre condizioni predette l'interessato può essere ammesso, con lettera raccomandata, le cui spese sono a suo carico, al pagamento del minimo edittale che dovrà essere effettuato entro 15 gg. dal ricevimento del provvedimento.
3. La rateizzazione, in caso di ammissione al minimo, potrà essere autorizzata solo per gravi e comprovati motivi e non potrà comunque eccedere le 10 mensilità.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento, la Provincia provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione quantificando la sanzione nell'importo corrispondente al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%.

Art. 7

Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza di archiviazione di un processo verbale di accertamento può essere disposta sia d'ufficio sia a seguito di presentazione di scritti difensivi.
2. Si applicano i principi indicati nella L. 689/81, con particolare riferimento alla indicazione contenuta nell'art. 23 penultimo comma (il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente).

Art. 8

Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Nella quantificazione in concreto della sanzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 della L. 689/81 e nell'art. 8, 3° comma lettere a) b) c) L.R. 45/82.
2. In particolare:
 - a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%;
 - b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le condizioni previste nell'art. 3 del presente regolamento, si applica un importo pari al minimo edittale;
 - c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L. 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%;
 - d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale;
3. la maggiorazione prevista sub 2.a), 2.c) e 2.d) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

Art. 9

Criteri per la concessione di pagamento rateale

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale. Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81.
2. Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra

documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

3. In relazione alle circostanze è facoltà dell'Ufficio richiedere congrua garanzia della rateizzazione;
4. Se la richiesta dell'interessato è accolta si dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 L. 689/81, con le seguenti prescrizioni:
 - a) la rateizzazione può essere concessa per un periodo fino a 12 mesi senza applicare interessi,
 - b) per la concessione di rateizzazioni eccedenti il periodo predetto, da valutarsi caso per caso da parte dell'ufficio competente, si applicano gli interessi legali;
 - c) dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Sanzioni Accessorie

1. In osservanza di quanto disposto dall'art.20 della L.689/81, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.
2. Non sono applicabili in caso di pagamento in misura ridotta o comunque in caso di estinzione della sanzione principale attraverso il pagamento del minimo edittale secondo le modalità di cui all'art.3.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento disciplina tutte le procedure sanzionatorie della Provincia.
2. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari relative al procedimento in argomento sono abrogate.